

Associazione Basica "H-Farm International School Parent Teacher Association"
Statuto



ART. 1 - (Denominazione e sede)

È costituita, nel rispetto del Codice civile e della normativa vigente in materia, l'Associazione denominata "H-Farm International School Parent Teacher Association", conosciuta anche come "H-Farm IS PTA".
Essa assume la forma giuridica di associazione non riconosciuta, apartitica e aconfessionale.
L'associazione ha sede legale in via Olivetti n.1 nel Comune di Roncade (TV).
L'eventuale trasferimento della sede legale non comporta modifica statutaria, ma l'obbligo di comunicazione agli uffici competenti.

ART. 2 - (Statuto)

L'associazione è disciplinata dal presente statuto, nel rispetto del codice civile e della normativa in materia. Inoltre all'associazione verranno applicati i principi: democraticità, disciplina uniforme del rapporto associativo, divieto della temporaneità del rapporto associativo, divieto di distribuzione (anche indiretta) di utili e di beni del patrimonio associativo.
L'Assemblea delibera l'eventuale regolamento di esecuzione dello statuto per la disciplina degli aspetti organizzativi più particolari.

ART. 3 - (Efficacia ed interpretazione dello statuto)

Lo statuto vincola i Soci alla sua osservanza. Esso costituisce la regola fondamentale per l'organizzazione dell'attività dell'associazione stessa.
Lo statuto è predisposto secondo le regole di interpretazione dei contratti e secondo i criteri di cui all'art. 12 delle preleggi al Codice Civile.

ART. 4 - (Finalità e attività)

L'associazione è apartitica, non ha scopo di lucro e svolge attività di promozione e utilità sociale.
Le finalità che si propone sono in particolare:

- Ottenere una stretta collaborazione fra i genitori, lo staff, gli studenti e la scuola;
- Favorire un rapporto costruttivo, creare un ambiente accogliente e coinvolgere le famiglie nuove e attuali degli studenti nella loro vita accademica attraverso eventi sociali e di servizio sociale;
- Organizzare regolari opportunità (sia a scuola che fuori) per intensificare la comunicazione e la partecipazione tra le famiglie di diverse culture all'interno della comunità scolastica;
- Fornire informazioni e una rete di sostegno alle nuove famiglie, molte delle quali sono lontane dal loro paese di origine;
- Impegnarsi in attività di raccolta fondi a beneficio della scuola, degli studenti, degli insegnanti e del personale di H-Farm International School, come stabilito dall'associazione stessa;
- Impegnarsi in attività di raccolta fondi per la comunità locale o nei confronti di enti di beneficenza scelti dall'associazione;

Gli obiettivi di questa associazione sono promossi attraverso programmi educativi diretti ai genitori, agli studenti e al pubblico in generale. Essi sono sviluppati attraverso convegni, comitati, progetti, ed eventi.

ART. 5 - (Ammissione)

Possono aderire all'associazione solo le persone fisiche nella figura del Preside della scuola, dei presidi di ogni percorso scolastico (PYP, MYP, DP), di tutti gli insegnanti e del personale scolastico e dei genitori degli studenti iscritti alla scuola, o coloro che legalmente o di fatto ne facciano le veci.

Le adesioni avvengono senza alcuna distinzione di genere, razza, credo religioso, condizione sociale e politica, nel pieno rispetto dei principi democratici.

La qualità di Socio si acquista con l'accettazione della domanda scritta di ammissione da parte del Consiglio Direttivo che delibera nella prima riunione utile. La deliberazione è comunicata all'interessato ed annotata nel libro degli associati.

In caso di rigetto della domanda, il consiglio comunica la decisione all'interessato entro 30 giorni, motivandola.

L'aspirante associato può, entro 30 giorni da tale comunicazione di rigetto, chiedere che sull'istanza si pronunci l'assemblea in occasione della successiva convocazione.

L'ammissione ad associato è a tempo indeterminato, fermo restando il diritto di recesso. Non è ammessa la categoria di associati temporanei.

Una volta ammesso, il socio è tenuto al versamento della quota associativa stabilita annualmente dal Comitato Direttivo.

La quota sociale è intrasmissibile, non rimborsabile e non rivalutabile.

Si perde la qualità di Socio per mancato pagamento della quota associativa, che ha cadenza annuale.

Stefano Cant' Crendi

[Signature]

[Signature]

[Signature]

Ci sono le seguenti categorie di Soci:

- soci genitori: sono i genitori degli studenti iscritti alla scuola, o coloro che legalmente o di fatto ne facciano le veci;
- soci accademici: sono i presidi e i coordinatori della scuola;
- soci educatori: sono i docenti e il personale ATA della scuola.

ART. 6 - (Diritti e doveri dei soci)

I soci dell'organizzazione hanno il diritto di:

- eleggere gli organi sociali e di essere eletti negli stessi;
- essere informati sulle attività dell'associazione e controllarne l'andamento;
- prendere atto dell'ordine del giorno delle assemblee, prendere visione del rendiconto economico - finanziario e consultare i verbali;
- votare in Assemblea. Ciascun associato ha diritto ad un solo voto. È ammessa la delega, solamente in forma scritta e per un massimo di un altro Socio iscritto;

e hanno il dovere di:

- rispettare il presente statuto e l'eventuale regolamento interno;
- tenere un comportamento corretto e rispettoso nelle relazioni interne con gli altri Soci;
- svolgere la propria attività in favore della comunità e del bene comune in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, ed esclusivamente per fini di solidarietà;
- versare la quota associativa secondo l'importo e le modalità di versamento nei termini che saranno definiti dal Consiglio Direttivo.

ART. 7 - (Attività di volontariato)

L'associato volontario svolge la propria attività in favore della comunità e del bene comune in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti ed esclusivamente per fini di solidarietà.

La qualità di associato volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'associazione.

L'attività dell'associato volontario non può essere retribuita in alcun modo, nemmeno dal beneficiario. Agli associati volontari possono essere rimborsate soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, entro i limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite dall'associazione. Sono vietati i rimborsi spesa di tipo forfetario.

ART. 8 - (Perdita della qualifica di associato)

La qualità di associato si perde per morte, recesso o esclusione. Inoltre l'associato che non è in regola con il pagamento della quota associativa annuale decade automaticamente dall'associazione.

L'associato può recedere dall'associazione mediante comunicazione scritta all'organo amministrativo.

L'associato che contravviene gravemente ai doveri stabiliti dallo statuto, può essere escluso dall'associazione.

L'esclusione è deliberata dall'assemblea con voto segreto e dopo aver ascoltato le giustificazioni dell'interessato. La deliberazione di esclusione dovrà essere comunicata adeguatamente all'associato.

L'associato può ricorrere all'autorità giudiziaria entro sei mesi dal giorno di notifica della deliberazione.

ART. 9 - (Organi sociali)

Gli organi dell'associazione sono:

- l'Assemblea dei Soci,
- il Consiglio Direttivo
- il Presidente

Tutte le cariche sono elettive e gratuite.

ART. 10 - (Assemblea)

L'Assemblea è l'organo sovrano dell'associazione ed è composta da tutti i Soci. È convocata almeno una volta all'anno dal Presidente dell'Associazione o da chi ne fa le veci mediante avviso almeno 15 giorni prima di quello fissato per l'adunanza e contenente la data della riunione, l'orario, il luogo, l'ordine del giorno. Tale comunicazione può avvenire a mezzo lettera, e-mail, sms o messaggio su Whatsapp, pubblicazione sul sito dell'Associazione.

L'Assemblea può riunirsi anche mediante videoconferenza, sempre che tutti i partecipanti siano identificati e sia loro consentito di seguire la discussione in modo simultaneo, di intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti affrontati e di partecipare alla votazione. L'Assemblea si considera tenuta nel luogo in cui si trova il Presidente, e dove pure deve trovarsi il Segretario della riunione, onde consentire la stesura e la sottoscrizione del verbale sul relativo libro.

L'Assemblea può essere convocata anche su richiesta di almeno 1/10 dei Soci.

Delle riunioni dell'assemblea è redatto un verbale, sottoscritto dal Presidente e dal segretario verbalizzante, e conservato presso la sede dell'associazione, in libera visione a tutti i Soci.

L'Assemblea può essere ordinaria o straordinaria.



[Handwritten signatures]

È straordinaria quella convocata per la modifica dello statuto e/o lo scioglimento dell'associazione. È ordinaria in tutti gli altri casi.

ART. 11 - (Compiti dell'Assemblea)

L'assemblea deve:

- deliberare sul bilancio consuntivo;
- determinare gli orientamenti generali dell'attività dell'Associazione;
- eleggere i componenti del Consiglio Direttivo;
- eleggere il Presidente tra i soci genitori che si sono candidati per ricoprire tale carica entro e non oltre il 30 settembre di ogni anno;
- deliberare sulle modificazioni dell'atto costitutivo o dello statuto;
- deliberare l'eventuale regolamento di esecuzione dello statuto per la disciplina degli aspetti organizzativi più particolari;
- deliberare lo scioglimento, la trasformazione o qualsiasi altra modifica dell'associazione.

ART. 12 - (Validità Assemblea)

L'assemblea ordinaria è regolarmente costituita in prima convocazione se è presente la maggioranza degli iscritti aventi diritto di voto; in seconda convocazione, da tenersi almeno a 24 ore di distanza dalla prima convocazione, qualunque sia il numero dei presenti, in proprio o in delega.

Gli associati possono farsi rappresentare in assemblea solo da un altro associato, conferendo delega scritta.

Le deliberazioni dell'assemblea ordinaria vengono prese a maggioranza dei Soci, presenti o rappresentati per delega, e sono espresse con voto palese, tranne quelle riguardanti le persone.

L'assemblea straordinaria approva eventuali modifiche allo statuto con la presenza della maggioranza qualificata dei Soci (metà più uno), e con decisione deliberata a maggioranza dei presenti. L'assemblea straordinaria scioglie l'associazione con il voto favorevole dei $\frac{2}{3}$ dei soci e ne devolve il patrimonio.

Le discussioni e le deliberazioni dell'assemblea sono riassunte in un verbale redatto da un segretario verbalizzante e sottoscritto dal Presidente.

Ogni Socio ha diritto, con richiesta motivata, di consultare il verbale e di trarne copia.

ART. 13 - (Consiglio Direttivo)

L'organo di amministrazione, costituito dal Consiglio Direttivo, è composto da 5 membri: un membro deve essere eletto dall'assemblea tra i soci accademici, un membro deve essere eletto dall'assemblea tra i soci educatori e gli altri 3 membri eletti dall'assemblea tra i soci genitori.

Dura in carica per un anno ed i suoi componenti possono essere rieletti.

Essi non hanno diritto ad alcun compenso, salvo il rimborso documentato delle spese sostenute.

Il Consiglio Direttivo è validamente costituito quando è presente la maggioranza dei componenti.

Esso delibera a maggioranza dei presenti.

Il Consiglio nomina fra i propri componenti un Tesoriere. Si riunisce tutte le volte che il Presidente lo ritenga necessario o quando ne sia fatta richiesta da almeno tre dei suoi componenti.

Delle riunioni del Consiglio viene redatto un apposito verbale a cura di un segretario verbalizzante e sottoscritto dal Presidente.

Compie tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione anche non espressamente demandati all'Assemblea.

Il Consiglio Direttivo ha il compito di determinare le quote annuali dei Soci.

Nei casi di decesso, dimissioni, permanente impedimento, decadenza di un componente, questi sarà tempestivamente sostituito con il primo dei non eletti, che resterà in carica fino alla scadenza naturale dell'Organo.

Qualora non fossero presenti nominativi non eletti, l'Organo di Amministrazione potrà utilizzare l'istituto della cooptazione, come previsto dall'art. 2386 del Codice Civile. La nomina dovrà essere ratificata dalla successiva riunione dell'Assemblea.

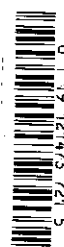
Qualora venisse meno la maggioranza degli amministratori, l'intero Organo di Amministrazione si intenderà decaduto, e si procederà a nuove elezioni.

ART. 14 - (Presidente)

Il Presidente è eletto dall'assemblea tra i soci genitori che si sono candidati per ricoprire tale carica entro e non oltre il 30 settembre di ogni anno ed ha la legale rappresentanza dell'associazione, presiede il Consiglio Direttivo e l'assemblea.

Il Presidente dura in carica un anno e cessa per scadenza del mandato, per dimissioni volontarie o per eventuale revoca decisa dal Consiglio, con la maggioranza dei presenti.

Il Presidente svolge l'ordinaria amministrazione sulla base delle direttive di tali organi, riferendo all'organo di amministrazione in merito all'attività compiuta.



Stefano Cantù *Gianni Grandi* *Stefano de* *MP*

ART. 15 - (Il Tesoriere)

Il Tesoriere ha il compito di tenere la cassa corrente dei fondi dell'associazione, redigere il rendiconto annuale finanziario ed economico.

Il Tesoriere deve effettuare i depositi in cassa o in conto corrente. Con firma disgiunta dal Presidente, può compiere operazioni di spesa, effettuare prelievi, e in genere ogni operazione che impegna l'associazione con i terzi, fino all'importo massimo di Euro 500,00 (cinquecento/00). Per impegni superiori a Euro 500,00 (cinquecento/00) fino a Euro 1.500 (millecinquecento/00) è necessaria la firma congiunta del Presidente, mentre per impegni superiori a Euro 1.500 (millecinquecento/00) è necessaria specifica autorizzazione del Consiglio Direttivo.

Il Tesoriere rimane in carica un anno fino all'approvazione del bilancio annuale e in ogni caso ufficialmente fino alla nomina del nuovo Tesoriere.

ART. 16 - (Il patrimonio)

Le risorse economiche dell'associazione sono costituite da:

- a. libere quote di autofinanziamento da parte dei membri dell'associazione;
- b. contributi raccolti;
- c. donazioni;
- d. proventi da attività non commerciali;
- e. entrate da raccolte pubbliche fondi nel rispetto e nei limiti dell'art. 143 del TUIR;
- f. eventuali strumenti, attrezzature e materiali acquistati o donati, necessari per lo svolgimento delle attività dell'associazione.

L'associazione ha il divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'ente, in favore di amministratori, soci, partecipanti, lavoratori o collaboratori e in generale a terzi, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge.

ART. 17 - (Bilancio)

I documenti di bilancio dell'organizzazione sono annuali e decorrono dal 1° luglio per concludersi al 30 giugno di ogni anno.

La tenuta della contabilità dell'Associazione è predisposta dal Tesoriere.

Il Bilancio Consuntivo viene approvato dal Consiglio Direttivo e dall'Assemblea dei Soci entro il 30 ottobre dell'anno successivo a cui si riferisce, e sottoscritto dal Presidente.

ART. 18 - (Libri sociali)

L'associazione ha l'obbligo di tenere i seguenti libri sociali:

- a) il libro degli associati tenuto a cura del Consiglio Direttivo;
- b) il libro delle adunanze e delle deliberazioni delle assemblee, in cui devono essere trascritti anche i verbali tenuti a cura del Consiglio Direttivo;
- c) il libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio Direttivo.

Tutti gli associati, in regola con il versamento della quota associativa, hanno il diritto di esaminare i libri sociali tenuti presso la sede legale dell'ente, entro 30 giorni dalla data della richiesta formulata al Consiglio Direttivo.

ART. 19 - (Scioglimento e devoluzione del patrimonio)

L'eventuale scioglimento dell'Associazione può essere deciso soltanto dall'assemblea straordinaria dei Soci con il voto favorevole del (¾) di tutti i soci.

In tal caso, il patrimonio residuo è devoluto, salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altre associazioni o enti che perseguano finalità analoghe e di solidarietà sociale previo parere dell'organismo di controllo di cui all'art. 3 comma 190 della legge 23 dicembre 1996, n. 662.

ART. 20 - (Disposizioni finali)

Per tutto ciò che non è espressamente previsto dal presente statuto si applicano le disposizioni previste dal Codice civile e dalle leggi vigenti in materia.

Approvato in data 05 maggio 2021.

